

RUOLO E VALORIZZAZIONE DEI RICERCATORI E TECNOLOGI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

MANIFESTO consegnato dall'ANPRI alla VII Commissione del Senato
Audizione del 2 aprile 2014 sull'Affare assegnato Enti Pubblici di Ricerca n. 235

L'obiettivo

I **ricercatori** sono *professionisti impegnati nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti*, coerentemente con la definizione che la Carta Europea dei Ricercatori mutua dal manuale di Frascati.

Nel luglio del 2011 il Directorate Generale per la Ricerca e l'Innovazione della Commissione Europea ha elaborato il documento **European Framework for Research Careers** che propone, riferendosi al manuale di Frascati, una *classificazione dei profili che caratterizzano i ricercatori nei vari stadi della loro carriera, indipendentemente dal percorso di carriera o di settore*, identificando le caratteristiche comuni dei ricercatori prescindendo dai diversi campi di intervento dell'istruzione e della ricerca, nel settore pubblico e in quello privato. **L'obiettivo è realizzare un "mercato del lavoro" per i ricercatori aperto e trasparente, con carriere comparabili.**

All'opportunità di *rendere effettiva in Europa la circolarità del capitale umano* in un settore strategico quale è quello della ricerca, si affianca la necessità del Sistema Paese di incrementare significativamente la propria efficacia e capacità di partecipare con successo ai bandi europei ed internazionali.

Il Paese non può più sostenere una gestione frammentaria del Sistema della ricerca, né possono esserlo le scelte e le azioni che deve intraprendere, scelte e azioni che debbono collegarsi ai contesti internazionali. Non è più tollerabile il continuo depauperamento del capitale umano per la ricerca, alla cui formazione vengono destinate cospicue risorse.

Il Governo deve quindi riconoscere le specificità

del settore della ricerca e porre al centro delle politiche di sviluppo e di crescita il "capitale umano" costituito dai ricercatori e tecnologi.

Le premesse

Il documento **Potenziare l'istruzione e il capitale umano** prodotto nel 2013 dai dieci saggi, nominati dal Presidente della Repubblica, individua lo "stato giuridico dei ricercatori degli Enti di ricerca" come strumento essenziale per "... consentire una totale mobilità (anche temporanea) dei ricercatori tra Enti di ricerca e Università ...", valutando che ciò "... consentirebbe di creare, in analogia a quanto già avviene in altri paesi europei, un "sistema nazionale della ricerca ...".

La questione è stata poi ripresa con convinzione nelle **linee programmatiche del MIUR**, che il Ministro ha illustrato alle Commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nel giugno 2013. In particolare, nel documento il Ministro rileva che: "... tutti gli interventi del Ministero dovranno avere un unico obiettivo: quello di creare un "sistema nazionale della ricerca, che rappresenta un'esigenza strategica per il Sistema Paese, essendo uno dei volani per lo sviluppo, ...", "... Sul piano della libertà di ricerca, è una priorità strategica favorire una reale autonomia del ricercatore, che dovrà essere messo in condizione di partecipare liberamente e autonomamente a bandi di ricerca, ...", "... appare necessario il riconoscimento della specificità del lavoro nella ricerca e definizione dello stato giuridico...".

Nel documento dell'**European Framework for Research Careers**, si prefigurano i vari stadi della

carriera dei ricercatori, prescindendo dal percorso, dai campi e dal settore pubblico e privato, volendo utilizzare e valorizzare al meglio il “capitale umano”, primo ingrediente della ricerca. L’idea, più che condivisibile, presuppone un contesto permeato di opportunità e stimoli per la circolazione dei ricercatori e, finalmente, libero dai vincoli che creano precarietà: bisogna assicurare ai giovani che vogliono fare ricerca la possibilità di farla con la loro migliore soddisfazione personale e con la maggiore efficacia per il Paese.

Anche il manifesto *Una Maastricht per la Ricerca*, presentato a dicembre 2013 al Parlamento Europeo da alcuni europarlamentari italiani con l’obiettivo di creare sinergia tra i programmi e i centri di ricerca europei e nazionali che devono far parte dello Spazio Europeo per la Ricerca (ERA), ha proposto infrastrutture comuni, carriere comuni, cooperazione e coordinamento col fine di creare le condizioni per un mercato del lavoro europeo dei ricercatori di diverse nazionalità.

Non da ultimo, l’*Atto di indirizzo* dell’ex ministro Carrozza concernente l’*individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 2014* individua chiaramente la necessità di creare un efficiente “*sistema nazionale della ricerca*” che garantisca, “*mediante una stretta collaborazione tra i Ministeri a vario titolo competenti, un governo unico del processo e quindi una coesione delle politiche sulla ricerca*”. Altrettanto necessario è anche “*il riconoscimento della specificità del lavoro nella ricerca e [la] definizione dello stato giuridico del personale degli Enti pubblici di ricerca*”, garantendo al contempo “*al ricercatore la gestione diretta e autonoma dei fondi acquisiti e la loro portabilità in casi di mobilità*”.

Le proposte dell’ANPRI

L’ANPRI trova nelle posizioni richiamate uno dei punti fondanti la sua azione di valorizzazione e tutela della professione di ricercatore e tecnologo degli Enti di ricerca.

L’ANPRI vuole con forza contribuire a sciogliere il nodo che da tempo impedisce ai ricercatori e tecnologi degli EPR, essenziali del Sistema ricerca del Paese, di dispiegare pienamente tutte le potenzialità che hanno ampiamente dimostrato di possedere pure in presenza di vincoli e difficoltà.

L’ANPRI ritiene che per avviare a corretta e compiuta soluzione il problema si debba celermente disegnare una cornice normativa per la professione di ricercatore degli Enti di ricerca che definisca:

- il ruolo dei ricercatori ed il ruolo dei tecnologi degli Enti di ricerca;

- i relativi principi di stato giuridico;
- l’ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico;
- le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;
- i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera;
- i percorsi di mobilità;
- le procedure per accertare e “premiare” il merito;
- le modalità di partecipazione agli organi di consulenza e di governo scientifico degli Enti di ricerca;
- le regole di condotta.

In particolare, prendendo spunto dai contenuti specifici del *DPR 171/91*, passando per il *Manuale di Frascati*, la *Carta Europea dei Ricercatori* ed il documento *European Framework for Research Careers*, è necessario redigere una norma che consolidi con chiarezza e flessibilità le **declaratorie dei ruoli di ricercatore e di tecnologo**, ancorando quest’ultimo profilo, originariamente ben collegato a definite funzioni professionali, alle analoghe figure professionali previste a livello internazionale.

I principi di stato giuridico devono definire una cornice comune per i ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca, che favorisca la circolarità tra gli EPR, con le Università e le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli stessi Enti di ricerca. In particolare, dovrà essere garantita la libertà di ricerca, l’autonomia professionale, il diritto a qualificarsi col titolo corrispondente alla fascia ed al profilo professionale, la titolarità della ricerca e la sua “portabilità”, la gestione diretta e autonoma dei progetti di ricerca e dei finanziamenti ad essi correlati, il riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l’aggiornamento professionale, la partecipazione al governo scientifico dell’Ente di appartenenza.

Il trattamento economico dei ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca dovrà essere trattato a livello contrattuale prevedendo un’apposita area nell’ambito della “dirigenza”.

Le aree scientifiche, nelle quali dovranno essere inquadrati i ricercatori e per le quali andranno banditi i concorsi sia di reclutamento sia di progressione in carriera, dovranno caratterizzare e valorizzare le specificità degli Enti di ricerca, senza costituire ostacolo alla circolarità individuale dei ricercatori e tecnologi nelle Università e nelle altre istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. Analoga impostazione andrà adottata per i **settori tecnologici** nei quali andranno inquadrati, in linea di massima, i tecnologi. Al fine, inoltre, di consentire un’adeguata flessibilità ed effi-

cacia nella valutazione dei tecnologi, molti dei quali svolgono un'attività strettamente connessa alla ricerca, si dovrà consentire ai tecnologi di afferire, su base volontaria, ad una delle aree scientifiche anziché ad un settore tecnologico.

Per il **reclutamento dei ricercatori e tecnologi** si dovrà definire un percorso con tempi certi e prospettive chiare. L'obiettivo deve essere la selezione di risorse umane fortemente motivate e in possesso di elevata formazione da immettere in ruolo, previa valutazione dell'attività svolta (*tenure track*), nell'ambito del finanziamento ordinario dell'Ente e della programmazione pluriennale dei fabbisogni di personale. I percorsi *tenure track*, da avviare con concorsi aperti e con cadenza temporale prestabilita, dovranno prevedere la valutazione ai fini del passaggio in ruolo dopo un triennio e in caso di valutazione negativa consentire una seconda valutazione dopo un ulteriore biennio. A richiesta degli interessati, la valutazione, in alternativa alla idoneità all'immissione in ruolo come ricercatore/tecnologo, potrà riguardare l'idoneità ad altri qualificati sbocchi professionali nella pubblica amministrazione, al fine di non disperdere l'investimento comunque fatto in formazione.

Per la **progressione di carriera dei ricercatori e tecnologi**, si dovranno individuare modalità chiare, basate sul merito e condivise dalle comunità scientifiche, le quali dovranno essere pienamente responsabilizzate nel garantire la trasparenza e il rigore delle procedure da adottare. Queste procedure dovranno prevedere concorsi aperti, con riserva del 50% dei posti per i ricercatori/tecnologi a livello inferiore a quello per il quale il concorso è bandito, con cadenza temporale prestabilita e con commissioni di livello almeno pari a quello per il quale è bandito il rispettivo concorso, formate anche con sorteggio dei componenti. L'anomala permanenza di ricercatori/tecnologi al livello iniziale (III) dei tre previsti dalle norme vigenti, dovuta alla cronica carenza di opportunità di sviluppo professionale, rende necessario il mantenimento di tali livelli. Solo in presenza di adeguate risorse finanziarie aggiuntive riservate alla progressione di carriera al II livello in numero congruo con le "anomale permanenze", si potrà valutare l'opportunità di modificare il numero dei livelli su cui si deve sviluppare la carriera dei ricercatori e tecnologi, anche nell'ipotesi che al livello iniziale si acceda con un percorso di *tenure track* che poi determini un ingresso stabile direttamente nel II livello. Tenendo conto di quanto si sta delineando in ambito universitario, potrà essere valutata l'opportunità di introdurre un'abilitazione scientifica nazionale anche per le istituzioni di ricerca.

I percorsi di mobilità (tra Enti, tra Enti e Università e viceversa, tra altre istituzioni di ricerca nazio-

nali e internazionali ed Enti, ecc.) devono costituire un momento di valorizzazione del capitale umano ed uno strumento di positiva competizione fra le diverse istituzioni che devono essere stimolate ad attrarre/trattenere i ricercatori/docenti che ritengono possano essere utili per il conseguimento di specifici obiettivi di ricerca/didattica, anche garantendo la portabilità dei progetti di cui i ricercatori sono titolari. Nell'ambito della mobilità deve essere prevista una completa e reciproca equiparazione, anche in termini di partecipazione attiva e passiva agli organi di governo scientifico.

Il merito da considerare per la premialità di ricercatori e tecnologi deve essere correlato a parametri e procedure tra pari, preventivamente definite di concerto con le comunità scientifiche.

La partecipazione dei ricercatori e tecnologi agli organi di consulenza e di governo scientifico degli Enti Pubblici di Ricerca, attraverso chiare forme di rappresentanza diretta, costituisce la leva determinante per dare efficacia e continuità all'azione degli stessi Enti Pubblici di Ricerca. Dal governo delle strutture di ricerca, al coordinamento di livello dipartimentale e all'indirizzo programmatico degli Enti, solo il diretto e pieno coinvolgimento degli attori principali (ricercatori e tecnologi) potrà assicurare l'effettiva condivisione e la convinta responsabilità delle scelte da compiere e del lavoro da svolgere per dare una decisa propulsione allo sviluppo complessivo e sostenibile del Sistema Paese.

I procedimenti riguardanti le violazioni **delle regole di condotta** devono essere istruiti da collegi, composti esclusivamente da ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, che esprimono in merito un parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio. Le regole di comportamento, per come già previsto nelle vigenti norme contrattuali, non devono riguardare scelte, modalità, valutazioni e tutto quanto altro attiene le attività di ricerca.

In una contingenza caratterizzata da forti difficoltà, è tempo che il Paese dia riscontro dell'importanza che riconosce alla ricerca scientifica e investa le risorse necessarie per consentire al Sistema ricerca di misurarsi con maggiore efficacia nelle sfide per il progresso ed il benessere sostenibile della Comunità.

Il Sistema della ricerca che auspichiamo per il nostro Paese deve dunque utilizzare le leve dell'integrazione e della sinergia fra le diverse componenti dello stesso Sistema, per assicurare la massima flessibilità delle azioni e la più elevata efficacia dei risultati. Ciò non deve andare a scapito della serenità delle giovani generazioni di ricercatori e tecnologi, la cui dedizione e il cui entusiasmo non devono essere

scoraggiati da ambiguità e incertezza per il futuro. La possibilità di utilizzare anche professionalità altamente qualificate e specializzate per la realizzazione di specifici progetti di ricerca di definita durata e finanziati con risorse esterne, naturale in contesti per definizione dinamici ed in continua evoluzione quali sono la ricerca e lo sviluppo tecnologico, **non deve trasformarsi in “precarità”**. Bisogna dunque **prevedere e normare un’idonea forma contrattuale** attrattiva per i **professionisti** che vogliono impegnarsi

nella ricerca e sviluppo tecnologico, integrandosi in definiti progetti e per stabiliti periodi con una chiara definizione dei loro diritti e dei loro doveri.

Il pieno e corretto utilizzo delle risorse richiede pertanto l’accompagnamento dei **provvedimenti normativi illustrati, per ridare slancio ed entusiasmo alle comunità scientifiche** degli Enti di ricerca, riconoscendo la loro piena dignità professionale, già ampiamente dispiegata a favore del Paese nel corso di questi anni con impegno e dedizione.